

O. LENEL e J. PARTSCH, *Zum sog. Gnomon des Idios Logos*, in *Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften*, Phil.-Hist. Klasse, 1920, 1 Abh., p. 32, Heidelberg Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 1920.

L'amore della ricerca e l'interesse suscitato dal materiale offerto dalla pubblicazione del BGU. V hanno fatto sì che i due insigni romanisti, cui questo studio è dovuto, non abbiano saputo arrestarsi davanti agli scrupoli espressi altrove dal MITTREIS (1), e abbiano invece creduto utile portare sin d'ora, anche prima dell'edizione del commentario del Seckel e dello Schubart, il loro contributo alla conoscenza e all'interpretazione giuridica di questo documento intorno al quale, senza dubbio, gli studiosi avranno non poco da faticare. È certo infatti che questo estratto del *gnomon*, se qua e là ci permette una miglior conoscenza dell'ordinamento e della legislazione fiscale romana, anzichè offrire delle soluzioni suscita invece una massa di nuovi problemi: ma il cammino della scienza non è forse rappresentato appunto dalla sostituzione di una controversia ad una affermazione ritenuta pacifica, o di un gruppo di problemi a quello che si riteneva un problema unico?

Il Lenel e il Partsch, peraltro, dopo aver determinata la natura di questo estratto dalla *forma quam divus Augustus procuratori idii logi dedit*, estratto completato da non poche aggiunte ricavate da fonti diverse (costituzioni imperiali, senatoconsulti, atti di prefetti e di idologi), hanno circoscritto il loro studio ai capitoli contenenti principii di diritto romano, tralasciando le parti relative al diritto greco-alessandrino e al diritto nazionale egizio. E poichè — senza dubbio — buona parte dei capitoli contenenti principii di diritto romano aveva per base un originario testo latino, i due commentatori hanno tentato anche la ricostruzione di questo, ciò che, in molti casi, contribuisce notevolmente anche all'intelligenza del testo, il quale non di rado contiene versioni imprecise di termini ed espressioni tecniche romane.

Malgrado ciò, come già dissi, questo tanto atteso *gnomon* presenta una vera selva selvaggia di problemi: e, se si eccettuano pochi paragrafi, (come i nn. 4, 8, 23, 31), le difficoltà nascono ad ogni passo. Si vedano i capitoli 1 e 2 intorno ai sepolcri; si esamini il capitolo 16 in cui la *caducità* delle disposizioni a favore dei *posterì* di un liberto, non ancor nato al momento della confezione del testamento, non trova altra spiegazione che quella dell'avidità del fisco (forse solo in tal modo può spiegarsi anche il capitolo 20): si veda ancora l'ultima parte del capitolo 18. Qui, e altrove spesso, i commentatori sono costretti — data l'opposizione fra i principii asseriti nel *gnomon* e le norme a noi altrimenti note — ad ammettere che il traduttore greco abbia mal compreso o mal reso il testo latino: ricordo, a questo proposito, i capitoli 21, 22, 27, 33.

(1) ZSS. XL, p. 371.

In qualche punto però le nostre conoscenze ricevono dal papiro un notevole incremento; ciò non tanto nella materia relativa alle disposizioni di ultima volontà dei libertini (cap. 19-22), quanto, ad esempio, nei paragrafi riguardanti la *dos caduca* (cap. 24-26), la *caducorum vindicatio* e le incapacità (cap. 27-33) i quali completano veramente quanto noi oggi sappiamo intorno alla *lex Julia et Papia* e alle modificazioni da essa subite nel primo secolo dell'Impero (senatoconsulti Perniciano, Claudiano, Calvisiano). Certo la scarsa cultura giuridica dell'autore del nostro estratto e l'imprecisione delle sue traduzioni obbligano spesso gli interpreti ad una serie di discussioni e di congetture; come, nel cap. 27, il contrasto fra l'asserita dipendenza della *dimidiae capacitatis* dell'*orbis* dalla sua autodelazione e Gai II, 286^a, come, nel cap. 33, l'incomprensione da parte del compilatore dell'istituto della *coemptio testamenti faciendi gratia*.

Di notevole interesse è pure la parte relativa al diritto di successione testata e intestata dei militari (cap. 34-35); a questo proposito i nostri studiosi si sono fermati soprattutto sul cap. 34, il quale — salvo il caso in cui anche qui non si tratti di una confusione dell'autore — in materia di testamento militare rappresenta uno stato di cose, che non corrisponde a quello a noi noto del *mandatum D. Traiani*, e che forse si fonda su una di quelle disposizioni di Cesare, Tito, Domiziano o Nerva ricordate nella l. 1 pr. D. 29, 1.

Di una speciale attenzione mi sembra meritevole il cap. 70, in cui sono stabilite le ammende contro i pubblici funzionarii, i quali nella loro provincia, direttamente o indirettamente, conchiudono compravendite o mutui (1). Il capitolo è costituito da due originarie disposizioni distinte, mal connesse dal compilatore; il testo più antico doveva parlare soltanto di compravendita: le disposizioni circa il mutuo sono state poi inserite — e la sbavatura è per molti motivi evidente — nel nostro estratto o almeno nel suo modello. Pertanto i rilievi dei due romanisti che per i primi hanno affrontate le difficoltà di un commento a questo documento, assumono, a mio vedere e sin d'ora, una portata che trascende anche quella della soluzione dei singoli problemi proposti nei diversi capitoli del *gnomon*. Noi siamo, infatti, di fronte ad un estratto contenente le disposizioni principali, alle quali dovevano attenersi — nelle specie contemplate — i funzionarii o impiegati dipendenti dall'idiologo; si dovrebbe quindi ritenere che i punti essenziali della legislazione romana avessero ad essere riprodotti con fedeltà e precisione. Invece l'analisi del Lenel e del Partsch rivela frequenti equivoci, traduzioni imperfette, confusione di principii, anche in materie le quali non davano affatto luogo a dispute di scuola o a controversie dottrinali. Da ciò la storia del diritto romano potrà ricavare due conclusioni: la prima, che anche le norme più semplici della legislazione imperiale, nella loro applicazione in provincia, subivano

(1) Anche i capitoli 109-111 riguardano limitazioni della capacità di acquisto di persone appartenenti a determinate categorie.

deformazioni tali da renderle spesse volte quasi irriconoscibili; la seconda, che un fenomeno parallelo deve essere avvenuto, nelle regioni orientali soprattutto, riguardo alle opere dottrinali romane e che quindi riesce sempre più plausibile la tendenza moderna ad ammettere largamente la corruzione post-classica di testi romani.

Chi tenga conto e dell'interesse dei singoli problemi e dell'importanza di queste considerazioni generali, vedrà tosto quante siano le benemerenze acquistate con questo primo saggio dai due maestri, che ce l'hanno offerto, e che ci hanno reso più accessibili quei materiali, oltrechè colle loro osservazioni d'indole giuridica, anche con nuove e talora sicure integrazioni ed emendazioni del testo.

P. DE FRANCISCI.

P. M. MEYER, *Juristische papyri*, Erklärung von Urkunden zur Einführung in die juristische Papyruskunde, pp. XX-380, Berlino, Weidmannsche Buchhandlung, 1920.

Chiunque abbia avuto l'occasione di dover avviare dei giovani allo studio della papirologia giuridica, saluterà con gioia questa pubblicazione del Meyer, la quale, pur essendo diretta soprattutto ai non iniziati, per la ricchezza e la precisione delle indicazioni bibliografiche, per la chiarezza dei sommarii, per l'abbondanza delle note costituisce un ausiliare prezioso anche per l'insegnante e in genere per ogni studioso. D'altra parte non va dimenticato che il Meyer ha potuto sfruttare numerose pubblicazioni posteriori all'edizione dei *Grundzüge* del Mitteis, ad es. i PBas., PFreib., PGradenwitz, Pland. III, IV, PMon., PRyl. II, PSI. I-V, POxy. VIII-XII, PHauswaldt, la Berichtigungsliste e il Sammelbuch del Preisigke e soprattutto il PHal. 1 (*Dikaiomata*) e BGU. V (il *gnomon* dell'idiologo): e quindi anche per questo lato il volume costituisce un sussidio indispensabile.

La materia è molto opportunamente ordinata combinando il sistema tradizionale delle esposizioni istituzionali colle esigenze particolari del tema. La prima parte è dedicata al diritto delle persone e di famiglia, al quale si riattacca il diritto successorio. La seconda è giustamente dedicata al documento, poichè senza un'esatta conoscenza di questo e delle sue forme, è impossibile penetrare lo spirito del diritto greco-egizio delle obbligazioni e delle cose, alle quali sono dedicate la terza parte e la quarta. Due capitoli, infine, sono consacrati al diritto penale e al diritto processuale. Una appendice speciale contiene il *gnomon* dell'idiologo (BGU. V), pel quale il Meyer segue il testo dello Schubart, aggiungendo però a ciascun paragrafo una breve interpretazione, non poche note bibliografiche, e qualche rilievo di carattere giuridico e filologico.

È chiaro che in un'opera di così ampia impostazione, la quale deve fornire allo studioso il modo di formarsi un concetto della struttura dei